

**AUTOCERTIFICAZIONE DI MATRIMONIO
DICHIARAZIONE CONVIVENZA *MORE UXORIO*¹**

SSD Procreazione medicalmente assistita

Al fine di poter accedere alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, di cui agli art. 4 e 5 della Legge 40/2004 (riferimenti normativi sul retro):

♀ La sottoscritta _____
nata a _____ provincia (____) il ____/____/____
residente a _____ provincia (____)
in via/piazza _____ N. _____
Domiciliata a _____ provincia (____)
in via/piazza _____ N. _____

e

♂ il sottoscritto _____
nato a _____ provincia (____) il ____/____/____
residente a _____ provincia (____)
via/piazza _____ N. _____
Domiciliato a _____ provincia (____)
in via/piazza _____ N. _____

**RESI EDOTTI CHE IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI, LA FORMAZIONE E L'USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI
SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ARTICOLO 76 DPR445/2000)**

**DICHIARANO
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

☐ di essere coniugati (data del matrimonio): _____

☐ di essere conviventi *more uxorio*¹ dal: _____

Trieste, _____

♀ Firma _____

♂ Firma _____

Si allegano: copie dei documenti di identità dei dichiaranti.

¹ **Convivenza *more uxorio*:** «*More uxorio*» è un'espressione latina che significa "come marito e moglie". Questa frase è utilizzata quando vengono estesi a coppie di fatto diritti, oneri e privilegi tipici delle coppie unite in matrimonio. Quando si parla di famiglia di fatto, si fa riferimento ad una coppia che convive stabilmente ed il cui intento è quello di costruire un rapporto affettivo e di reciproca solidarietà pur senza ricorrere all'istituto matrimoniale. E' infatti necessario, perché esista una famiglia di fatto che l'unione fra due persone non venga formalizzata con il matrimonio e che la convivenza sia tale da realizzare una comunanza di vita materiale, economica e spirituale di durata tale da poter essere riconosciuta nell'ambiente sociale cui appartengono la coppia.

**AUTOCERTIFICAZIONE DI MATRIMONIO
DICHIARAZIONE CONVIVENZA MORE UXORIO¹**

SSD Procreazione medicalmente assistita - [REDACTED]

RIFERIMENTI:

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004

«art. 4 (accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
 - a. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
 - b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo => **abrogato** dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 9 aprile 2014.

art. 5 (requisiti soggettivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.»
- Linee Guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita - Art. 4 – Legge n. 40/2004 (GU n. 161 del 14 luglio 2015).

«Accesso alle tecniche (art. 4 L. 40/2004)

«Sono consentite le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente.»